

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **499/1991** (ECLI:IT:COST:1991:499)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **20/11/1991**; Decisione del **18/12/1991**

Deposito del **27/12/1991**; Pubblicazione in G. U. **15/01/1992**

Norme impugnate:

Massime: **17759**

Atti decisi:

N. 499

ORDINANZA 18-27 DICEMBRE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Milano nel ricorso proposto da Grondona Alfonso ed altri, nella qualità di eredi, contro l'ufficio successioni di Milano iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Grondona Alfonso ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo

Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 20 dicembre 1989 (pervenuta a questa Corte il 3 giugno 1991), la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui non prevede che, ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, la data di spedizione a mezzo posta possa essere equiparata a quella di presentazione diretta all'Ufficio, come previsto per le dichiarazioni I.v.a. ed I.r.p.e.f.;

che ad avviso del giudice a quo il principio in base al quale questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata - ritenendo che, in assenza di un modello generale che disciplini in modo uniforme la presentazione di atti di diversa natura agli organi tributari, è impossibile individuare un criterio alla stregua del quale valutare le singole disposizioni - non si potrebbe invocare in presenza di atti che hanno identica natura come, appunto, le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta di successione, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi;

che le parti private si sono costituite fuori termine, mentre, non ha ritenuto di intervenire l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che identica questione, sollevata proprio in riferimento all'ingiustificata disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe rispetto alla disciplina prevista per le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi, è stata da questa Corte già dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 485 del 1987 e 1052 del 1988;

che nell'ordinanza di rimessione non si individuano elementi nuovi o ragioni tali da indurre questa Corte a rivedere il precedente indirizzo;

che, tuttavia, successivamente alle predette pronuncie, è stato approvato - con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 - il nuovo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, nel cui art. 28, comma 1, si prevede espressamente che, in caso di spedizione a mezzo posta, la dichiarazione "si considera presentata" nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale;

che non può escludersi che tale norma, ancorché entrata in vigore successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, abbia - secondo il tenore della norma di delega di cui all'art. 17, terzo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla quale è stata emanata - natura interpretativa della disposizione impugnata che è destinata a sostituire;

che questa eventuale natura interpretativa potrebbe far sì che la norma espliciti una concreta incidenza nel giudizio a quo, donde la necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un riesame dalla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18

dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.